

NOBILE COLLEGIO CHIMICO-FARMACEUTICO DI ROMA
(Fondato nel 1429)

STATUTO E REGOLAMENTO



Edito a cura del
NOBILE COLLEGIO CHIMICO-FARMACEUTICO DI ROMA
Via in Miranda, 6 - Roma
1943-XXI

b) i farmacisti che si trovano in condizione di riconosciuta indigenza;

c) le vedove dei farmacisti e i loro orfani poveri;

d) gli studenti di farmacia che per compiere i loro studi hanno bisogno di sussidio.

Per essere ammesso alla beneficenza è necessario essere romano o di avere in Roma il domicilio da cinque anni.

ART. 26. — Il Collegio si propone di assumere il patronato morale degli orfani dei farmacisti, esercitando una vigilanza paterna ed un interessamento valevoli a facilitare ad essi il conseguimento dei mezzi per provvedere ad una sana educazione e al loro sostentamento.

ART. 27. — Tutte le elargizioni di beneficenza sono deliberate dal Consiglio di amministrazione in seduta segreta.

TITOLO X.

CULTO.

ART. 28. — Il Collegio provvede agli obblighi di culto nella chiesa di S. Lorenzo in Miranda, mediante la celebrazione di numero 365 messe annue, e di numero 14 anniversari.

TITOLO XI.

ART. 29. — Per quanto non provvede il presente statuto, si applicheranno le norme sancite dalla legge 17 luglio 1890 N. 6972, e dai relativi regolamenti.

Il Presidente

Cav. ODOARDO MASI.

Il Consigliere Segretario

Dott. GIOACCHINO DE SANCTIS.

I Consiglieri:

PIO SETTIMI

Cav. COSTANTINO PERETTI

VINCENZO BALDERI

FRANCESCO-SAVERIO PIETROCOLA

DOMENICO MARCHETTI

Cav. ENRICO CHERUBINI

Prof. LORENZO CAVEDONI

Dott. PIETRO GAMMARELLI

MINISTERO DELL'INTERNO

d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro

GIOLITTI.